

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "LIBERA OPINIONE"

(ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO)

TITOLO I°

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 (costituzione)

E' costituita una associazione con la denominazione "LIBERA OPINIONE".

Art. 2 (sede)

L'Associazione ha sede in Grosseto, piazza Gioberti, 5¹. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze o uffici anche in altre località e può costituire sede temporanea presso il domicilio anche dei soci fondatori.

Art. 3 (scopo)

L'Associazione può aderire ad altre associazione, organizzazioni o movimenti politici, con cui potrà identificarsi per affinità agli scopi per cui è stata costituita.

Premesso che, nell'attuale momento storico della vita politica, economica e sociale, i soci fondatori ritengono di diffondere e consolidare ulteriormente i valori fondanti della democrazia occidentale e della cultura liberale, l'Associazione vuole essere soggetto attivo della società, della informazione e dell'economia della conoscenza escluso ogni scopo di lucro, ispirata a principi liberaldemocratici e laico riformisti, e si propone di:

1. sviluppare azioni di informazione, documentazione e divulgazione per ogni attività atta a favorire lo sviluppo culturale, economico, sociale, scientifico del tessuto socio-economico ove essa opera;
2. sviluppare lo studio, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento, il dibattito, la diffusione delle informazioni anche tramite mezzi e prodotti telematici, al fine di agevolare il diritto all'accesso e alla partecipazione democratica;
3. assumere ed adottare ogni iniziativa che sia ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento dei fini dell'Associazione.

Art. 4 (durata)

L'Associazione avrà durata illimitata.

TITOLO II°

SOCI

Art. 5 (adesioni)

Possono essere associati le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, le istituzioni private di qualsiasi natura che si propongono gli scopi dell'Associazione e che aderiscono agli scopi associativi.

¹ Già in Corso Carducci n° 34, e in via Piave n° 7

Le persone giuridiche, le associazioni e le istituzioni private agiscono nei rapporti con l'associazione, a mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.

Art. 6
(categorie)

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori, soci effettivi.

- a) Soci Fondatori –i soggetti intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione;
- b) Soci Effettivi –i soggetti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Art. 7
(modalità di iscrizione)

La partecipazione all'assemblea comporta il versamento della quota di iscrizione e di quella annuale fissata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) omesso pagamento delle quote, qualora non si provveda entro tre mesi dal ricevimento della messa in mora mediante lettera raccomandata a.r.;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi di contrasto con i principi dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Art. 8
(domanda di ammissione)

Le domande di associazione devono essere rivolte al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, entro tre mesi dalla costituzione dell'associazione redigerà un regolamento per l'ammissione dei nuovi soci, che dovrà essere approvato dall'assemblea da convocarsi entro i trenta giorni successivi alla redazione del regolamento stesso.

Gli associati dovranno versare annualmente, entro il 1° marzo di ogni anno, la quota partecipativa nella misura determinata dall'atto costitutivo o in quella successivamente fissata dal Consiglio Direttivo. La quota partecipativa dovrà concorrere a finanziare le attività in programmazione e quindi dovrà essere determinata in base ad esse.

TITOLO III°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 9
(organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il comitato di Consulenza (se nominato dall'Assemblea);
- il collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10
(assemblea)

Le Assemblee sono: ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per approvare il bilancio e procedere alla nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei conti eventualmente cessati, ad approvare la quota annuale di adesione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure un terzo dei soci effettivi lo richieda, per deliberare su argomenti di interesse dell'Associazione, su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione con nomina dei liquidatori e conferimento dei poteri.

Art. 11
(presidente)

Il Presidente viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni, con facoltà di essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; in sua assenza le mansioni spettano al vice presidente, anch'esso eletto in seno al Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente inoltre presiede le Assemblee dei soci, il Consiglio Direttivo ed il comitato di consulenza. Promuove e coordina l'attività dell'Associazione, presenta all'Assemblea la relazione annuale, nonché, i bilanci.

Può adottare provvedimenti d'urgenza riferendone alla prima riunione al Consiglio Direttivo.

Art. 12
(consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da sette Consiglieri, nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di due anni.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il numero dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere elevato sino a dieci.

Per il miglior funzionamento dell'Associazione, il consiglio ha facoltà di predisporre apposito regolamento, che dovrà essere approvato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per il raggiungimento dello scopo sociale, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Esso delibera a maggioranza, prevalendo in caso di parità di voti, la deliberazione cui avrà aderito il Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà, senza voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare anche per il cambio della sede sociale.

Art. 13
(comitato di consulenza)

Il Consiglio Direttivo può farsi assistere da un apposito Comitato di Consulenza, composto da esperti nelle diverse materie attinenti l'oggetto sociale dell'associazione, e nominato per la prima volta dall'assemblea dei soci.

Esso è permanente e può venire integrato, senza limitazione di numero, su indicazione del Consiglio Direttivo, il quale potrà sostituire direttamente i membri dimissionari del Comitato stesso.

Art. 14
(collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci effettivi per tre anni.

Elegge il proprio interno, nella prima seduta, il Presidente che dura in carica tre anni. Assolve i compiti previsti dal Codice Civile per i Sindaci delle Società per Azioni e dall'eventuale regolamento dell'Associazione.

TITOLO IV°

FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

Art. 15 (patrimonio)

I mezzi finanziari dell'Associazione sono formati dalle quote di iscrizione o annuali, dai proventi di iniziative permanenti od eccezionali promosse dall'associazione, dai contributi volontari degli associati, dalle sovvenzioni, lasciti e donazioni che perverranno all'Associazione e che il Consiglio Direttivo avrà accettato.

Il Consiglio Direttivo potrà destinare le somme che ritenga eccedenti quelle necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, ad erogazioni di contributi a favore di Enti, Istituzioni e Libere Associazioni Italiane aventi finalità analoghe alla propria.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad enti, indicati dall'Assemblea dei soci, che si propongano scopi sociali analoghi a quelli dell'Associazione.

Art. 16 (il bilancio)

Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono controllati dai revisori dei conti nominati dall'assemblea.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati dall'assemblea con la maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 17 (disposizioni finali)

Per quanto non previsto in questo Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni, che devono intendersi per qui espressamente richiamate e trascritte.